COMUNE DI VILLA ESTENSE
Provincia di Padova

Allegato alla delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 24/03/1999
modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 04 del 28/02/2000
modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 05/10/2007

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI CANONI DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

TITOLO I – AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina le occupazioni di qualsiasi natura, sia permanenti che temporanee, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, e relativo soprassuolo e sottosuolo.
2. Per le occupazioni di cui al comma precedente, l'utente è tenuto a pagare al Comune un corrispettivo denominato "canone".
3. Salvi i casi espressamene stabiliti da leggi statali e regionali, o da altri regolamenti del Comune, nessuno può occupare spazi ed aree pubbliche senza aver ottenuto la concezione e senza aver pagato il canone d'occupazione.

ARTICOLO 2 – BENI APPARTENENTI AL DEMANIO COMUNALE

1. Appartengono al demanio comunale:
    a. Le strade, i corsi, le piazze ed ogni altra area di uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.
    b. I mercati comunali di qualsiasi genere, anche attrezzati.

ARTICOLO 3 – BENI APPARTENENTI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE COMUNALE

1. Appartengono al patrimonio indisponibile comunale gli edifici destinati a sede dei pubblici uffici e gli altri immobili destinati all'esercizio di un servizio pubblico.

ARTICOLO 4 – OCCUPAZIONE DEL SOPRASSUOLO E DEL SOTTOSUOLO

1. Sono, parimenti, soggette al presente regolamento le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, come definito negli articoli precedenti, con esclusione dei balconi, delle verande, dei bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed altri impianti a rete per l'erogazione di servizi pubblici, ancorché gestiti in regime di concessione amministrativa.
2. Le applicazioni fatte con vetrine adiacenti ad esercizi commerciali ed adibite all'esposizione di merci si considerano fatte sul suolo pubblico, ancorché non poggianti direttamente su di esso.

ARTICOLO 5 – OCCUPAZIONI SU AREE PRIVATE ASSOGGETTATE A SERVITU' DI PUBBLICO PASSAGGIO

1. I tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e termini di legge, la servitù di pubblico passaggio, sono equiparati ai beni appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del Comune, salvo l'occupazione non era preesistente alla data di costituzione della servitù.

ARTICOLO 6 – OCCUPAZIONI ESCLUSE DAL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le occupazioni di beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile del Comune nonché le occupazioni di spazi ed aree cimiteriali disciplinate dal Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

TITOLO II – SOGGETTI OBBLIGATI AL PAGAMENTO DEL CANONE

ARTICOLO 7 – SOGGETTI OBBLIGATI AL PAGAMENTO DEL CANONE

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di Concessione o di autorizzazione.

ARTICOLO 8 – OCCUPAZIONI ABUSIVE. SANZIONI

1. Le occupazioni abusive, risultanti dal verbale di contestazione redatto da (pubblico ufficiale competente, organi della Polizia Municipale ecc.), sono equiparate a quelle concesse ai soli fini del pagamento del canone.
2. In caso di occupazione abusiva, l'occupante è tenuto al pagamento di una indennità pari al canone a norma del comma precedente, maggiorato del 50% (cinquanta per cento), ai sensi dell'art. 31, comma 25, lettera g) della Legge 23 dicembre 1998, n. 449; nonché una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore all'ammontare del canone maggiorato del 50%, né superiore al doppio dello stesso, ferma restando la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 800.000, ai sensi dell'art. 31 commi 25 – 26 della Legge 23/12/1998, n.448.
3. In caso di occupazione abusiva realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alla sanzione di cui al comma precedente, fermo restando che tutti sono obbligati in solido al pagamento del canone e salvo diritto di regresso.
4. L'irrogazione della sanzione di cui al presente articolo non pregiudica l'irrogazione di quelle stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5 del Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285.

TITOLO III - LA CONCESSIONE D'OCCUPAZIONE

ARTICOLO 9 – DOMANDA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE

1. Chiunque intende, in qualsiasi modo e per qualsiasi scopo, occupare spazi ed aree pubbliche deve farne domanda scritta al Comune almeno 30 giorni liberi prima di quello a decorrere dal quale si intende realizzare l'occupazione.
2. La domanda deve contenere:
    a. Le generalità complete del richiedente e del suo legale rappresentante, ed i rispettivi codici fiscali;
    b. Il motivo di occupazione o l'attività che attraverso di essa si intende svolgere;
    c. La durata, le dimensioni e l'esatta ubicazione degli spazi ed aree che si intendono occupare;
    d. La descrizione dell'opera che si intende eventualmente realizzare con i relativi elaborati tecnici;
    e. La sottoscrizione del richiedente o del suo leale rappresentante.

3. L'originale della domanda deve essere redatto in conformità alla legge sul bollo e deve essere correlato di due copie in carta semplice, da utilizzare per i pareri dell'Ufficio Tecnico comunale e del Comando della Polizia Municipale.
4. La domanda deve essere inoltrata anche se l'occupazione è esente dal pagamento del canone.

ARTICOLO 10 – RILASCIO DELLA CONCESSIONE

1. Le concessione possono essere rilasciate solo se sussistono le seguenti condizioni:
    a. Il Comando della Polizia municipale ed il Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale ha espresso parere favorevole;
    b. L'interessato ha sottoscritto il disciplinare ed ha versato: le spese di istruttoria della domanda; le spese di redazione del disciplinare ed il relativo bollo di rilascio; il canone, nella misura stabilita nel disciplinare stesso; una cauzione in denaro o in titoli di Stato ed equiparati pari ad almeno una annualità di canone;
2. In luogo della cauzione può essere prestata fideiussione bancaria od assicurativa in conformità alle norme vigenti.

ARTICOLO 11 – USO DELLA CONCESSIONE

1. Salvi i casi in cui è diversamente stabilito dalle leggi dello Stato o della Regione, la concessione d'occupazione di suolo pubblico è personale e non può essere trasferita a terzi, nemmeno per successione a causa di morte.
2. La concessione è valida solo per la località, la durata, la superficie e l'attività autorizzata.

ARTICOLO 12 – RINNOVO DELLA CONCESSIONE[1]

1. I provvedimenti di concessione o di autorizzazione sono rinnovabili alla scadenza.
2. Le domande di rinnovo devono essere rivolte all'ufficio tributi del Comune, almeno 30 giorni prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, e almeno 10 giorni prima se trattasi di occupazioni temporanee.
3. Per le fattispecie di morosità del canone di occupazione di cui al presente regolamento, non potranno essere rilasciate altre concessioni fino a quando non si sia perfezionato o regolarizzato il pagamento delle somme dovute all'Amministrazione Comunale.
4. Ove sussistano i presupposti per la concessione della proroga, di cui al presente articolo, la stessa sarà subordinata al verificarsi di cause non imputabili a negligenza del soggetto richiedente o comunque dovute a eventi non prevedibili. Il rilascio della proroga verrà effettuato su domanda di parte, non soggetta a bolli o diritti di segreteria, fatto salvo il pagamento del canone di concessione.

ARTICOLO 13 – REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione può essere revocata per motivi di pubblico interesse.
2. La concessione deve essere revocata quando l'interessato ha violato norme stabilite dal presene regolamento o dal disciplinare oppure – essendo in ritardo con il pagamento del canone non ha

[1] Articolo sostituito con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 05/10/2007

adempiuto al pagamento delle rate scadute entro sessanta giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di messa in stato di mora.

3. La revoca della concessione per motivi d'interesse pubblico dà diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo, proporzionalmente al tempo intercorrente fra il giorno di effettiva riconsegna al Comune dello spazio o dell'area occupata e l'ultimo giorno del periodo al quale il pagamento si riferiva.
4. La revoca della concessione per colpa del concedente fa sorgere il diritto del Comune a trattenere il canone pagato in via anticipata, a titolo di penale.

ARTICOLO 14 – DANNI PROCURATI DAL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario ha l'obbligo di riparare a tutti i danni derivanti dall'esecuzione di opere o dalla loro rimozione per qualsiasi ragione.
2. Se il concessionario, alla scadenza della concessione o dal giorno della sua revoca, non ottempera all'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi, il ripristino può avvenire a cura e spese del Comune, che dovrà rivalersi verso il concessionario anche trattenendo la cauzione di cui all'articolo 10 del presente regolamento.

TITOLO IV – DETERMINAZIONE DEL CANONE D'OCCUPAZIONE

ARTICOLO 15 – OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPOORANEE

1. Le occupazioni di spazi e aree pubbliche sono permanenti e temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino a meno l'esistenza di manufatti o impianti.
3. Sono temporanee le occupazioni concesse con atti di durata inferiore all'anno.

ARTICOLO 16 – CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, le strade comunali sono classificate in 2 categorie, secondo l'elenco allegato sotto la lettere "A".

ARTICOLO 17 – TARIFFE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

1. Le occupazioni di cui al capo primo del presente regolamento sono soggette al pagamento di un canone secondo le tariffe stabilite nell'allegato "B" al presente regolamento.
2. Le tariffe sono aggiornate periodicamente con deliberazione da adottare contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione, a norma dell'Articolo 54 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446.
3. L'omesso o ritardato aggiornamento annuale delle tariffe comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.
4. Il canone si determina applicando la tariffa all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari. Le frazioni superiori al mezzo metro quadrato o lineare sono arrotondate all'unità superiore. Le occupazioni di superficie complessiva inferiore ad un metro quadrato o lineare sono sempre arrotondate ad un metro quadrato lineare.

ARTICOLO 18 – TARIFFA PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI

1. Per le occupazioni permanenti, la tariffa esprime il corrispettivo annuale commisurato all'unità di misura dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari.

ARTICOLO 19 – TARIFFA PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. Per le occupazioni temporanee, la tariffa esprime il corrispettivo giornaliero commisurato all'unità di misura dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari.
2. Se l'occupazione è di durata inferiore ad un giorno, il canone è commisurato alle ore effettive d'occupazione, e la tariffa oraria è determinata suddividendo la tariffa giornaliera per ventiquattro.

ARTICOLO 20 – PASSI CARRABILI

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
2. La superficie dei passi carrabili si determina nel modo seguente:
    a. Per i passi carrabili di accesso a edifici adibiti prevalentemente ad abitazioni, ovvero a terreni agricoli compresi i rispettivi fabbricati, la superficie soggetta a canone si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale"
    b. Per i passi carrabili diversi da quelli di cui alla lettera a), la superficie soggetta a canone si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurato sulla fronte della strada, per la profondità massima tra la fronte della strada e quella dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso.
    c. Per i semplici accessi, carrabili o pedonali, posti a filo con il manto stradale, n ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico, il canone non è dovuto.
3. Dall'anno 2000 il canone per i passi carrabili come definiti nei precedenti commi, non è dovuto per nessuna tipologia di manufatto. [2]

ARTICOLO 21 – AUTOVETTURE ADIBITE AL TRASPORTO PUBBLICO

1. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

ARTICOLO 22 – OCCUPAZIONI CON IMPIANTI A RETE

1. Salvo quanto stabilito dall'art. 26 del presente regolamento, le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi la tariffa applicabile è determinata sulla base di quella minima prevista nel regolamento per ubicazione, tipologia ed importanza dell'occupazione, ridotta del 50 per cento.

[2] Comma inserito con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 28/02/2000

ARTICOLO 23 – TRASFERIMENTO DEGLI IMPIANTI A RETE

1. Le condutture, i cavi, gli impianti ed ogni altro manufatto di cui al precedente art. 21 possono essere trasferiti su disposizione del Comune, in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori oppure in gallerie appositamente costruite. Le spese di trasferimento sono a carico dei concessionari.

ARTICOLO 24 – DISTRIBUTORI DI CARBURANTI

1. Fermo restando l'applicazione del canone per le occupazioni con passi carrabili e con accessi a filo di manto stradale, per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti il canone è commisurato all'intera superficie del suolo pubblico occupato, e non si tiene conto delle occupazioni del sottosuolo.
2. Se il distributore è posto su area non pubblica, e tuttavia è occupata parte del sottosuolo pubblico, il canone è commisurato alla sola superficie del sottosuolo pubblico occupato, fermo restando il canone dovuto per le occupazioni con passi carrabili e con accessi a filo del manto stradale.
3. Per i distributori prospicienti su strade appartenenti a diverse categorie, il canone è commisurato in base alla tariffa della strada di categoria più elevata.

ARTICOLO 25 – PAGAMENTO DEL CANONE

1. Per le concessioni permanenti la prima rata di canone va pagata al rilascio della concessione stessa, ed è commisurata al tempo intercorrente tra il rilascio della concessione ed il 31 dicembre successivo al rilascio. Le successive annualità, commisurate ad anno solare, vanno pagate posticipatamente entro 30 giorni dall'approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno di riferimento. [3]
2. Per le concessioni temporanee il canone va sempre pagato al momento del rilascio della concessione.
3. Per le modalità di pagamento, valgono le norme in materia di riscossione di entrate comunale stabilite dall'apposito regolamento.
4. In caso di ritardo nel pagamento del canone o di sue rate, il concessionario è tenuto a corrispondere al Comune un'indennità di mora dell'uno per cento per ogni mese compiuto o frazione superiore a 15 gg.

TITOLO V – NORME TRANSITORIE, VARIE E FINALI

ARTICOLO 26 – CANONE DELLE OCCUPAZIONI CON IMPIANTI A RETE NEL PERIODO TRANSITORIO

1. In deroga a quanto stabilito dall'art. 22 del presente regolamento, in materia di occupazioni con impianti a rete, fino al 31 dicembre 2001 il canone è determinato forfetariamente sulla base di lire 1.500 per ciascun utente allacciato, e non può in nessun caso essere inferiore ad annue lire 1.000.000=. [4]
2. Il numero degli utenti è quello massimo registrato nel corso dell'esercizio, e include le utenze in atto, nonché tutte quelle cessate od iniziate nell'esercizio medesimo, a prescindere dalla loro durata.
3. E' in facoltà del Comune di richiedere ai concessionari informazioni e documenti giustificativi delle utenze in atto, cessate od iniziate, e di effettuare controlli nel territorio comunale.
4. La medesima misura minima di annue lire 1.000.000 è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti effettuate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici esercizi.

[3] Comma modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 28/02/2000 e sostituito con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 05/10/2007
[4] Comma sostituito con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 28/02/2000

5. I canoni di cui ai commi precedenti sono aggiornati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente, e vanno pagati come segue:
    a. L'acconto del canone per il 1999 va pagato entro il 31 dicembre 1999 sulla base delle utenze in corso al 1° gennaio 1999;
    b. Entro il 31 gennaio 2000 va pagato l'acconto del canone per il 2000 sulla base delle utenze in corso al 1° gennaio 2000, e va effettuato il conguaglio del 1999 sulla base delle utenze iniziate nel corso del 1999
    c. Entro il 31 gennaio 2001 va pagato l'acconto del canone per il 2001 sulla base delle utenze in corso al 1° gennaio 2001, e va effettuato il conguaglio del 2000 sulla base delle utenze iniziate nel corso del 2000
    d. Entro il 31 gennaio 2002 va effettuato il conguaglio del 2001 sulla base delle utenze iniziate nel corso del 2001

ARTICOLO 27 – CONCESSIONI IN CORSO

1. Le concessioni e le autorizzazioni rilasciate anteriormente al 1° gennaio 1999 restano valide sino alla scadenza e sono rinnovate, a richiesta del titolare, con la procedura stabilita al precedente art. 12.

ARTICOLO 28 – ESENZIONE DEL CANONE DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

1. Sono esenti da canone le occupazioni effettuate:
    a. Dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Consorzi fra Enti Locali;
    b. Da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato;
    c. Da Enti Pubblici, diversi dalle Società e residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo e principale l'esercizio di attività commerciali, per finalità specifiche di assistenza, previdenza e sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
    d. In occasione di manifestazioni politiche, sindacali, di categoria, culturali, sportive, filantropiche o religiose, da chiunque effettuate.
2. Sono altresì esenti dal pagamento del canone:
    a. Le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
    b. Le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
    c. Le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci;
    d. Le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
    e. Le occupazioni fatte dall'Ente Gestore del servizio idrico integrato, come definito dalla Legge 5 gennaio 1994, n. 36, in materia di risorse idriche;
    f. Tutte le tipologie degli accessi carrabili previsti dall'art. 20 del presente regolamento.[5]
    g. Le occupazioni fatte da terzi in esecuzione di contratti stipulati dal Comune in qualità di committente di opere e servizi pubblici.

[5] Comma sostituito con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 28/02/2000

h. Previa richiesta di autorizzazione, le occupazioni per finalità politiche e filantropiche poste in essere rispettivamente da partiti politici, comitati e associazioni senza scopo di lucro, purchè l'area non ecceda i 10 metri quadrati;[6]

i. Previa richiesta di autorizzazione, le occupazioni in occasione di manifestazioni pubbliche, ricorrenze e festività, effettuate da associazioni, bande musicali comitati e da enti senza finalità di lucro, per la durata dell'intera manifestazione;

j. Previa richiesta di autorizzazione, le occupazioni temporanee di spazi pubblici a favore delle associazioni culturali, sportive ecc., comitati ed enti senza scopo di lucro per l'esercizio di attività di interesse pubblico generale e/o intrattenimento, anche in assenza del patrocino del Comune;

k. Previa richiesta di autorizzazione, commercio ambulante itinerante: soste con il solo camion senza l'utilizzo di nessun banchetto fino a 60 minuti;

ARTICOLO 28 – bis RIDUZIONE TASSA TEMPORANEA[7]

1. Ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 507/1993,
   - per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30 per cento e, ove siano poste a copertura, ma sporgenti, di banchi di vendita nei mercati o di aree già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla superficie in eccedenza;
   - le tariffe sono ridotte al 50 per cento per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
2. ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 507/1993,
   - comma 5 – per le occasioni poste in essere con installazioni di attrazioni giochi divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe sono ridotte dell'80 per cento. Inoltre, per tale utenza, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 mq. e del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.;
   - comma 6 bis – le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 50 per cento.

ARTICOLO 29 – ORGANI COMPETENTI

1. La gestione tecnica, amministrativa e finanziaria delle concessioni di cui al presente regolamento spetta al funzionario responsabile del servizio tributi, cui è affidata ogni attività organizzativa e gestionale. Il predetto funzionario rilascia e sottoscrive gli atti di concessione e le relative revoche; riscuote i canoni e le sanzioni amministrative pecuniarie, anche in via coattiva, e dispone i rimborsi.
2. Il Comando della Polizia Municipale vigila sull'applicazione del presente regolamento sul territorio comunale, segnalando all'ufficio tributi le occupazioni abusive e quelle realizzate in difformità agli atti di concessione deliberati non oltre cinque giorni da quello nel quale sono divenuti esecutivi.

ARTICOLO 30 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.
2. Il Comando della Polizia Municipale, il Dirigente dell'Ufficio Tecnico ed il Funzionario Responsabile del servizio tributi – cui il presente regolamento è trasmesso in copia autenticata a cura del Segretario Comunale – sono tenuti a darvi esecuzione, ed a vigilare sulla sua applicazione.

[6] Commi aggiunti con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 05/10/2007
[7] Articolo aggiunto con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 05/10/2007

ELENCO DELLE STRADE, SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE CLASSIFICATE NELLA I CATEGORIA, AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA C.O.S.A.P.

Allegato A alla delibera di C.c. n. 10 del 24/03/1999

N. ORD	**DENOMINAZIONE** dello spazio od area pubblica (Strada – Piazza)	**UBICAZIONE** (Capoluogo, frazione)	DENOMINAZIONE Denominazione prevista dallo stradario o da altri atti ufficiali del Comune
1	STRADA	CAPOLUOGO	**Este-Lendinara** da confine Comune Este a civico n. 29 compreso
2	STRADA	CAPOLUOGO	**Bortolina** da incrocio con Via Este-Lendinara a civico nr. 15 compreso
3	STRADA	CAPOLUOGO	**Este-Lendinara** da civico nr. 9 ad incrocio con Via Mattei
4	STRADA	CAPOLUOGO	**Delle Industrie** tutta
5	STRADA	CAPOLUOGO	**E. Fermi** tutta
6	STRADA	CAPOLUOGO	G. Marconi **tutta**
7	STRADA	CAPOLUOGO	**Marzare** dall'incrocio Via Delle Industrie a civico nr.15 compreso
8	STRADA	CAPOLUOGO	**Manzoni** da incrocio Via Este-Lendinara a civico nr.3 compreso
9	STRADA	CAPOLUOGO	**F. Petrarca** per una lunghezza di metri 60 partendo dall'incrocio con Via Este-Lendinara
10	STRADA	CAPOLUOGO	**Mattei** per una lunghezza di metri 85 partendo dall'incrocio con Via Este-Lendinara
11	STRADA	CAPOLUOGO	**Volta** da incrocio di Via Delle Industrie al civico nr.13 compreso
12	STRADA	CAPOLUOGO	**Arzaron** da incrocio di Via Delle Industrie al civico nr.13 compreso
13	STRADA	CAPOLUOGO	**Argine Valgrande** tutta
14	STRADA	CAPOLUOGO	**Stradone Valgrande** per una profondità di metri 70 partendo dall'incrocio con Via Argine Valgrande
15	STRADA	CAPOLUOGO	**Cimitero Vecchio** tutta
16	STRADA	CAPOLUOGO	**Papa Giovanni XXIII** tutta
17	STRADA	CAPOLUOGO	**Roma** tutta
18	STRADA	CAPOLUOGO	**Garibaldi** tutta
19	STRADA	CAPOLUOGO	**Fornasette di Sotto** dall'incrocio di Via delle Industrie al civico nr. 2 compreso
20	STRADA	CAPOLUOGO	**Arboncelli** dall'incrocio con Via Fornasette di Sotto ad incrocio con Via Cavour al civico nr.60 compreso
21	STRADA	CAPOLUOGO	**Cavour** tutta
22	STRADA	CAPOLUOGO	**Rosa** tutta

23	STRADA	CAPOLUOGO	**Aldo Moro** tutta
24	STRADA	CAPOLUOGO	**Papa Luciani** tutta
25	STRADA	CAPOLUOGO	**Finale** da incrocio con Via Roma al civico nr.52 compreso
26	STRADA	CAPOLUOGO	**Legnaro** da incrocio con Via Finale al civico nr.17 compreso
27	STRADA	CAPOLUOGO	**Grompa di Sopra** da incrocio con Via Finale a civico nr.5 compreso
28	STRADA	CAPOLUOGO	**Municipio** da incrocio con Via Roma a civico nr.23 compreso
29	STRADA	CAPOLUOGO	**Viale Municipio** tutta
30	STRADA	CAPOLUOGO	**Mazzini** tutta
31	STRADA	CAPOLUOGO	**G. Pascoli** tutta
32	STRADA	CAPOLUOGO	**IV Novembre** da incrocio con Via Municipio ad incrocio con Via G. Pascoli
33	STRADA	CAPOLUOGO	**Grompa di Sotto** da incrocio con Via Municipio al civico nr.17 compreso
34	STRADA	CAPOLUOGO	**Borella** da incrocio con Via Grompa di Sotto con una profondità di metri 40
35	STRADA	CAPOLUOGO	Piazza **Abate Giuseppe Valentinelli** tutta
36	STRADA	CAPOLUOGO	**Pio la Torre** tutta
37	STRADA	CAPOLUOGO	**C.A. dalla Chiesa** tutta
38	STRADA	CAPOLUOGO	**Don A. Crivellaro** tutta
39	STRADA	CAPOLUOGO	**Cesare Battisti** tutta

[8]

40	STRADA	CAPOLUOGO	**Perlasca** tutta
41	STRADA	CAPOLUOGO	**Lott. Targa-Olivato** (vie ancora da denominare) tutta

[8] Vie aggiunte con delibera di Consiglio comunale n. 22 del 05/10/2007

Elenco delle Strade, Spazi ed altre aree Pubbliche classificate nella II Categoria, ai fini dell'applicazione della C.O.S.A.P.

N. Ord.	**Denominazione** dello spazio di area pubblica (Strada – Piazza)	**Ubicazione** (Capoluogo, frazione)	**Denominazione** Denominazione prevista dallo stradario o da altri atti ufficiali del Comune
Sono Comprese in Questa Categoria tutte le restanti strade, Vie, non elencate nella Categoria I dell'Allegato 1)			

TARIFFE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE[9]

PARTE PRIMA: OCCUPAZIONI PERMANENTI

Art.	Tipo Occupazione	Tariffa
1	**Occupazioni del suolo:**	
	a) prima categoria	18,00
	b) seconda categoria	9,00
2	**Occupazioni del soprassuolo:**	
	a) prima categoria	12,00
	b) seconda categoria	6,00
3	**Occupazioni del sottosuolo**:	
	a) prima categoria	12,00
	b) seconda categoria	6,00
4	**Passi carrabili di accesso a edifici adibiti prevalentemente ad abitazioni, ovvero a terreni agricoli compresi i rispettivi fabbricati**:	
	a) prima categoria	ESENTE
	b) seconda categoria	ESENTE
5	**Passi carrabili diversi da quelli descritti all'art. 4:**	
	a) prima categoria	ESENTE
	b) seconda categoria	ESENTE
6	**Passi carrabili o pedonali, posti a filo con il manto stradale, di accesso a edifici e terreni diversi da quelli descritti all'art. 4:**	
	a) prima categoria	ESENTE
	b) seconda categoria	ESENTE
7	**Occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune:**	
	a) prima categoria	18,00
	b) seconda categoria	9,00
8	**Distributori di carburanti:**	
	a) prima categoria	9,00
	b) seconda categoria	4,50
9	**Distributori automatici di beni e servizi:**	
	a) prima categoria	ESENTE
	b) seconda categoria	ESENTE
10	**Occupazioni in aree mercatali, anche attrezzate, collocate in appositi recinti, chiusi od aperti, a ciò destinati:**	
	a) prima categoria	ESENTE
	b) seconda categoria	ESENTE
11	**Occupazioni in mercati situati su strade, piazze ed altri spazi ed aree pubbliche sottratte all'uso dei pedoni o dei veicoli:**	
	a) prima categoria	ESENTE
	b) seconda categoria	ESENTE

[9] Tabella aggiunta con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 05/10/2007

PARTE SECONDA: OCCUPAZIONI TEMPORANEE:

Art.	Tipo Occupazione	Tariffa
12	**Occupazioni del suolo:**	
	a) prima categoria	1,00
	b) seconda categoria	0,50
13	**Occupazione del soprassuolo:**	
	a) prima categoria	0,80
	b) seconda categoria	0,40
14	**Occupazioni del sottosuolo:**	
	a) prima categoria	0,80
	b) seconda categoria	0,40
15	**Occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante:**	
	a) prima categoria	1,20
	b) seconda categoria	0,60
16	**Venditori ambulanti, compresi i produttori agricoli che vendono direttamente i propri prodotti:**	
	a) prima categoria	0,50
	b) seconda categoria	0,25
17	**Occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante:**	
	a) prima categoria	0,20
	b) seconda categoria	0,10
18	**Attività edilizia:** Occupazioni per la realizzazione di opere edilizie e di manutenzione agli edifici ed immobili di ogni genere:	
	a) prima categoria	0,50
	b) seconda categoria	0,25
19	**Attività politiche, sindacali, di categoria, culturali, sportive, filantropiche o religiose:** Occupazioni realizzate in occasione di attività politiche, sindacali, culturali sportive, filantropiche o religiose:	
	a) prima categoria	ESENTE
	b) seconda categoria	ESENTE

PARTE TERZA: OCCUPAZIONI CON IMPIANTI A RETE:

Art.	Tipo Occupazione	Tariffa
20	**Occupazioni con impianti a rete:** **Occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi, per ogni utente allacciato, con un importo minimo annuo non inferiore a euro 516,46:**	
	a) categoria unica.	0,78

INDICE GENERALE:

TITOLO I – AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO 2

ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO 2
ARTICOLO 2 – BENI APPARTENENTI AL DEMANIO COMUNALE 2
ARTICOLO 3 – BENI APPARTENENTI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE COMUNALE 2
ARTICOLO 4 – OCCUPAZIONE DEL SOPRASSUOLO E DEL SOTTOSUOLO 2
ARTICOLO 5 – OCCUPAZIONI SU AREE PRIVATE ASSOGGETTATE A SERVITU' DI PUBBLICO PASSAGGIO 2
ARTICOLO 6 – OCCUPAZIONI ESCLUSE DAL PRESENTE REGOLAMENTO 3

TITOLO II – SOGGETTI OBBLIGATI AL PAGAMENTO DEL CANONE 3

ARTICOLO 7 – SOGGETTI OBBLIGATI AL PAGAMENTO DEL CANONE 3
ARTICOLO 8 – OCCUPAZIONI ABUSIVE. SANZIONI 3

TITOLO III - LA CONCESSIONE D'OCCUPAZIONE 3

ARTICOLO 9 – DOMANDA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE 3
ARTICOLO 10 – RILASCIO DELLA CONCESSIONE 4
ARTICOLO 11 – USO DELLA CONCESSIONE 4
ARTICOLO 12 – RINNOVO DELLA CONCESSIONE 4
ARTICOLO 13 – REVOCA DELLA CONCESSIONE 4
ARTICOLO 14 – DANNI PROCURATI DAL CONCESSIONARIO 5

TITOLO IV – DETERMINAZIONE DEL CANONE D'OCCUPAZIONE 5

ARTICOLO 15 – OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPOORANEE 5
ARTICOLO 16 – CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE 5
ARTICOLO 17 – TARIFFE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 5
ARTICOLO 18 – TARIFFA PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI 6
ARTICOLO 19 – TARIFFA PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE 6
ARTICOLO 20 – PASSI CARRABILI 6
ARTICOLO 21 – AUTOVETTURE ADIBITE AL TRASPORTO PUBBLICO 6
ARTICOLO 22 – OCCUPAZIONI CON IMPIANTI A RETE 6
ARTICOLO 23 – TRASFERIMENTO DEGLI IMPIANTI A RETE 7
ARTICOLO 24 – DISTRIBUTORI DI CARBURANTI 7
ARTICOLO 25 – PAGAMENTO DEL CANONE 7

TITOLO V – NORME TRANSITORIE, VARIE E FINALI 7

ARTICOLO 26 – CANONE DELLE OCCUPAZIONI CON IMPIANTI A RETE 7
NEL PERIODO TRANSITORIO 7
ARTICOLO 27 – CONCESSIONI IN CORSO 8
ARTICOLO 28 – ESENZIONE DEL CANONE DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 8
ARTICOLO 29 – ORGANI COMPETENTI 9
ARTICOLO 30 – ENTRATA IN VIGORE 9
ELENCO DELLE STRADE, SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE CLASSIFICATE NELLA I CATEGORIA, AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA C.O.S.A.P. 10